

La recente *Seduta plenaria* dell'Organismo internazionale **Gafi** ha emendato la *Raccomandazione n.24* e relativa *nota interpretativa* in tema di *Trasparenza del Titolare effettivo di Persone giuridiche*.

Ricordiamo che la *Raccomandazione n.24* impegna gli Stati aderenti agli *Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro* ad adottare misure idonee a prevenire l'utilizzo di *Persone giuridiche per le finalità di riciclaggio di denaro*, *garantendo informazioni adeguate/accurate/aggiornate sul Titolare effettivo e sul loro controllo, in modo da poterle rendere disponibili ed accessibili alle Autorità competenti*.

La modifica si è resa necessaria per l'esigenza di fissare standard più rigorosi per contrastare l'abuso dell'utilizzo delle *Persone giuridiche*, con l'obiettivo di favorire un approccio su più fronti per permettere alle *Autorità giudiziarie* di avere a disposizione ogni tipo di informazioni.

A questo proposito i Paesi dovrebbero esigere che le informazioni sulla *titolarità effettiva* siano in possesso di un *Autorità pubblica* o di un *Organismo con funzioni di Registro della titolarità effettiva*. Sarà possibile utilizzare, anche, un meccanismo alternativo se questo fornisce anche un accesso efficiente ad informazioni adeguate/accurate/aggiornate sulla titolarità effettiva da parte delle *Autorità competenti*.

La *Raccomandazione* emanata richiede, inoltre, l'applicazione di eventuali *misure supplementari* utili per garantire la determinazione della titolarità effettiva di una *Società*. Seguendo i criteri generali che sovrintendono all'adozione delle misure **antiriciclaggio**, viene richiesto agli *Stati* di seguire un approccio basato sul *rischio* e di considerare il rischi delle *Persone giuridiche* nei loro *Paesi*.

Queste misure impongono di valutare i rischi di **riciclaggio** legati alle diverse tipologie di *Persone giuridiche di origine straniera*, indicando di analizzare i motivi di un utilizzo di strutture estere.